



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M5C2-15 Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

LINEE GUIDA GESTIONE-ATTUAZIONE/RENDICONTAZIONE/MONITORAGGIO
dei progetti PNRR finanziati nell'ambito dell'intervento Superamento degli insediamenti
abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Versione 2

Ottobre 2022

Sommario

1) GESTIONE E ATTUAZIONE	3
1.1-Soggetti coinvolti nella gestione dell'intervento PNRR.....	3
1.2-Co-progettazione	4
1.3-Tempistiche di attuazione e avvio delle attività.....	4
1.4-Affidamenti esterni	4
1.5-Interventi in aree limitrofe	5
2)RENDICONTAZIONE-SPESE AMMISSIBILI	5
2.1 Riferimenti normativi.....	5
2.2 Costi del personale e di assistenza tecnica (riferimenti puntuali Circolare MEF – RGS 4 del 18 gennaio 2022)	5
2.2-Istituzione di Fondi di garanzia	7
2.3-Interventi infrastrutturali/interventi di bonifica.....	7
2.4-Acquisto immobili	7
2.5-Costruzioni	9
2.6-Ristrutturazione e riqualificazione	9
2.7-Cambio di destinazione d'uso di beni e terreni	9
2.8-Struttura abitativa finanziabile	9
2.9-Interventi non infrastrutturali.....	10
2.10-Trattamento dell'IVA.....	10
3) MONITORAGGIO	10
3.1 Riferimenti normativi.....	10
3.2 Dati da raccogliere	10
3.3 Monitoraggio avanzamento progetto.....	11
4) CUP	11
5) REGIS	11
4.1 REGIS in generale	11
4.2 REGIS accreditamento	12
5) CIRCUITO FINANZIARIO	12
5.1 Riferimenti normativi.....	12
5.2 Trasferimenti.....	12

LINEE GUIDA GESTIONE-ATTUAZIONE/RENDICONTAZIONE/MONITORAGGIO dei progetti PNRR finanziati nell'ambito dell'intervento Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Le presenti linee guida, rivolte a definire i principi e le modalità per l'attuazione delle attività progettuali finalizzate al superamento degli insediamenti abusivi, sono da ritenersi in costante aggiornamento e sono attualmente destinate a supportare i Soggetti attuatori nella predisposizione della scheda di progetto sintetica. Potranno subire aggiornamenti in conseguenza di successivi interventi del MEF- RGS Servizio Centrale PNRR, dell'Unità di Missione PNRR e della DG Immigrazione e politiche di integrazione.

1) GESTIONE E ATTUAZIONE

1.1-Soggetti coinvolti nella gestione dell'intervento PNRR

I soggetti coinvolti nella gestione dell'intervento PNRR "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura" sono i seguenti:

-Amministrazione Centrale titolare degli interventi PNRR Unità di Missione:
responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR e dell'attivazione dei flussi finanziari;

-Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione:
collabora con l'Unità di Missione in qualità di Amministrazione—competente in materia di programmazione e progettazione degli interventi

- Soggetto attuatore:

soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il soggetto attuatore. La Legge 108 del 29 Luglio 2021 stabilisce che "i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di **soggetti attuatori esterni** individuati nel PNRR ovvero individuati attraverso le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente". In quest'ultimo caso i soggetti affidatari si definiscono soggetti esecutori o realizzatori.

Nell'ambito dell'intervento "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura", il Soggetto Attuatore è il Comune nel cui territorio sono stati evidenziati gli insediamenti abusivi.

E' possibile prevedere che alcune funzioni/attività nella responsabilità del soggetto attuatore siano delegate ad altro soggetto pubblico che per competenza e struttura può supportare il soggetto attuatore.

In particolare le Regioni potrebbero supportare i Comuni Soggetti attuatori per:

- favorire il coordinamento, l'implementazione, il monitoraggio e la sostenibilità dell'azione, anche attraverso il coinvolgimento, di altri enti territoriali eventualmente interessati, qualora l'intervento abbia un impatto più esteso e coinvolga un'area più ampia del solo Comune destinatario delle risorse;
- favorire la sinergia e l'integrazione dell'intervento, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti eventualmente interessati, con altre azioni presenti o future finanziate da altre fonti;
- favorire forme di collaborazione altri Enti Territoriali, Enti del Terzo settore, altri soggetti a vario titolo coinvolti al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'azione quando l'intervento abbia un impatto più esteso e coinvolga un'area più ampia del solo Comune destinatario delle risorse;
- sviluppare in accordo con le amministrazioni Comunali e in relazione alle specifiche competenze parti delle attività necessarie per il superamento degli insediamenti abusivi.

Soggetto attuatore esterno:

ricorre nell'ipotesi di individuazione di un soggetto pubblico che realizza parte delle attività come sopra descritto con riferimento ad es. alla Regione.

Soggetto realizzatore o esecutore

operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

1.2-Co-progettazione

La progettazione dell'intervento può coinvolgere diversi soggetti (pubblici, privati, privato sociale, terzo settore) anche ricorrendo alla co-programmazione e alla co-progettazione.

In particolare, in caso di coinvolgimento di enti del terzo settore, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i soggetti attuatori dovranno attivare le opportune procedure di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

1.3-Tempistiche di attuazione e avvio delle attività

- **OTTOBRE-DICEMBRE 2022** → elaborazioni delle progettazioni di massima (piani d'azione locali);
- **GENNAIO - GIUGNO 2023** → valutazione delle progettazioni, approvazione e convenzionamenti avvio delle attività progettuali,
- **MARZO 2025 conclusione delle attività per il 90 % delle progettualità.**

Successivamente al convenzionamento i soggetti attuatori dovranno predisporre, secondo i termini e le modalità indicati dalla DG immigrazione, le progettazioni di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 50 del DL 77/2021 e della Circolare MEF n 28 del 4 luglio 2022 per i contratti e le convenzioni finanziati con risorse PNRR è disposta l'immediata efficacia prima della conclusione del processo di controllo presso gli organi deputati.

1.4-Affidamenti esterni

Nella scheda progetto è opportuno descrivere nell'ambito dei campi, "Struttura organizzativo-gestionale di progetto" e "Modalità di attuazione dell'intervento ai fini del raggiungimento del target", anche le modalità di attuazione del progetto. Per quanto riguarda le gare di appalto, e altre procedure di affidamento, co-progettazione etc. si applica la normativa relativa al Codice dei Contratti Pubblici (D.

Lgs.50/2016) e/o al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017). Spetta all'ente attuatore identificare i soggetti realizzatori.

1.5-Interventi in aree limitrofe

Se il coinvolgimento di aree limitrofe è essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto nel rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR il coinvolgimento di aree limitrofe è ammissibile.

2)RENDICONTAZIONE-SPESE AMMISSIBILI

2.1 Riferimenti normativi

Il quadro a cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti il PNRR e/o più restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..).

2.2 Costi del personale e di assistenza tecnica (riferimenti puntuali Circolare MEF – RGS 4 del 18 gennaio 2022)

L'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto". [...]

Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni a tempo determinato, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica del soggetto attuatore.

Non sono finanziabili con fondi PNRR :

- le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, attività di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese per reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio di informazioni;
- costi legati alle funzioni ordinarie delle Amministrazioni titolari/Enti attuatori legati a attivazione, monitoraggio, rendicontazione controllo di interventi connessi al PNRR;
- costi del personale assunto per attività legate ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR, anche se a tempo determinato;
- Costi del personale per lo svolgimento di attività ordinarie quali monitoraggio, rendicontazione, controllo, o il rafforzamento di strutture amministrative anche se collegate a progetti finanziati in ambito PNRR.

Non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.

Sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni oltre che da personale assunto a tempo determinato, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

In particolare a titolo esemplificativo sono ammissibili:

-i costi delle attività specificamente destinate a realizzare i singoli progetti. Il costo per le attività di supporto operativo alle strutture interne può essere coperto da fondi PNRR se è essenziale all'attuazione della riforma/investimento. Queste attività possono anche essere svolte da soggetti esterni;

-le spese per il **nuovo personale assunto a tempo determinato** per svolgere funzioni e attività volte a realizzare progetti finanziati dal PNRR quali ad esempio:

- incarichi di progettazione;
- servizi di direzione lavori;
- servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche;
- incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per l'intera durata del progetto i suddetti costi sia che riguardino servizi esterni o personale assunto a tempo determinato non possono superare i seguenti limiti

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	da 5.000.001 fino a 15.000.000	600.000
C	4	da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	da 50.000.001	3.000.000

Per quanto riguarda gli interventi non infrastrutturali correlati quali ad esempio i **servizi di supporto** con. mediatori, assistenti sociali, etc possono rientrare nelle consulenze di cui sopra se sono funzionali al superamento degli insediamenti abusivi, fermo restando il fatto che la durata non può superare quella del progetto stesso.

Per questa tipologia di servizi possono essere destinate risorse nel massimo il 30% del finanziamento complessivo

Le amministrazioni titolari di intervento ossia le Amministrazioni centrali e territoriali che in quanto soggetti attuatori sono titolari dei progetti, nel caso specifico i Comuni assegnatari delle risorse finanziarie come da DM. 55 **non possono attivare attività di assistenza tecnica coperte da fondi PNRR.**

Per far fronte a eventuali bisogni di assistenza tecnica delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei soggetti attuatori e per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR la Ragioneria Generale dello Stato ha sottoscritto i seguenti 3 accordi:

- Cassa Depositi e Prestiti: per fornire supporto nelle fasi di progettazione, programmazione, attuazione, esecuzione dei progetti;
- INVITALIA per fornire assistenza tecnico-operativa;
- SOGEI SPA e Studiare Sviluppo srl per la creazione di task-force di esperti dedicati al supporto tecnico-specialistico focalizzate sul superamento di criticità settoriali emergenti a livello locale (MEF-RGS-Circ.nr.6 del 24 Gennaio 2022).

L'Unità di Missione ha sottoscritto un primo accordo con Cassa Depositi e prestiti per rispondere ai quesiti della DG Immigrazione e dei soggetti attuatori nella fase di predisposizione delle proposte progettuali. I quesiti possono essere trasmessi all'indirizzo mail dell'Unità di Missione (UnitadimissionePNRRattuazione@lavoro.gov.it) che li inoltrerà agli Uffici di Cassa depositi e prestiti.

Si segnala infine per le proposte progettuali che prevedono un coinvolgimento delle Regioni di riferimento che le Regioni possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del DL 152/2021 che stabilisce "(...) *Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.

2.2-Istituzione di Fondi di garanzia

Ai sensi del DL 6 novembre 2021, n. 152. Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose l'unico Fondo di Garanzia per il quale è ammessa l'istituzione nell'ambito del PNRR è quello relativo al settore turistico.

In attuazione a tale decreto infatti viene istituita la "Sezione Speciale Turismo" del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali etc....

In assenza di una previsione specifica che ne prevede la istituzione nell'ambito della misura in oggetto M5-C2-15 l'istituzione di un fondo di garanzia è da escludersi.

2.3-Interventi infrastrutturali/interventi di bonifica

Le opere infrastrutturali sono ammissibili se sono funzionali al raggiungimento della milestone e se si garantisce di rispettare il cronoprogramma previsto dal PNRR. Nella realizzazione delle opere infrastrutturali bisogna comunque garantire il rispetto del principio del DNSH, e dunque della normativa rilevante contenuta nella Circolare 32/2021 del MEF.

Tuttavia poiché il finanziamento delle opere infrastrutturali può avvenire attraverso altre linee di azione previste dal PNRR o da parte di altre risorse comunitarie e nazionali occorre avere particolare attenzione al rispetto del divieto di doppio finanziamento. Nulla impedisce che il PNRR possa integrare iniziative infrastrutturali poste in essere con altri finanziamenti.

I costi di progettazione, in quanto coerente con le finalità della misura sono ammissibili.

2.4-Acquisto immobili

I soggetti attuatori nella progettazione degli interventi devono individuare le iniziative che consentono di raggiungere l'obiettivo nel rispetto della tempistica piuttosto stringente delle iniziative finanziate dal PNRR. La ristrutturazione di immobili già nella disponibilità a qualsiasi titolo delle amministrazioni comunali / soggetti attuatori deve quindi considerarsi come la soluzione preferibile. Non sono tuttavia escluse altre soluzioni tipo ristrutturazioni di immobili privati sottoposti a vincolo d'uso ventennale,

acquisto di immobili, espropri, nuove costruzioni ecc...L'**acquisto di immobili già costruiti (pubblici o privati)** è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni (DPR 22/2018 Art.18):

- a) che sia presentata una **perizia giurata di parte**, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che le eventuali **opere abusive** siano **marginali** rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un **finanziamento pubblico**, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione [*si intende l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR*];
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del piano oggetto del contributo.

In analogia, laddove previsto espressamente nel quadro economico, è **ammissibile anche il costo per espropri**. Si precisa che il limite massimo del 10% si riferisce all'ammontare complessivo dei costi di acquisto terreni, edifici e costi di esproprio. Restano fermi i principi più generali (validi anche nel caso di acquisto di terreni) per cui i Soggetti attuatori **possono** acquistare beni immobili senza dover giustificare i requisiti di indispensabilità, di indilazionabilità di congruità del prezzo (**D.L. n. 124/2019**) ma devono rispettare i principi generali di **buon andamento** (art. 97, comma 2 Cost.) - per cui l'amministrazione deve agire in modo efficiente, realizzando quindi il miglior rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti, ed efficace, così da raggiungere gli obiettivi prefissati - **efficienza e efficacia, equilibrio di bilancio**, (art. 81 Cost.), che vincola le amministrazioni a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse disponibili. L'ET dovrebbe **individuare** gli **interessi pubblici** meritevoli di tutela alla base dell'acquisto, **evidenziare la mancanza di "soluzioni alternative equipollenti"**, ovvero che nel proprio territorio non sia individuabile altro immobile, con le medesime caratteristiche, idonee all'utilizzo programmato

Ulteriori chiarimenti relativamente all'acquisto di beni immobili sono individuati nella Circolare MEF-RGS. Nr.32 del 22 Settembre 2022 dove si precisa che "l'acquisto di beni immobili, quali edifici, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Al riguardo, si può fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell'art 18 lett a) e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall'art 18 lett b), c), d), e). In particolare, si rappresenta che l'acquisto di terreni, edifici e di immobili pubblici in generale può essere ammesso a finanziamento sul PNRR nei limiti del 10% del progetto complessivo e secondo le condizioni stabilite dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 2018"

L'acquisto di **abitazioni in centro storico** e/o in aree limitrofe e successivi interventi di ristrutturazione sono ammissibili.

2.5-Costruzioni

In merito alle costruzioni di nuovi edifici la normativa relativa al PNRR non prevede specifici vincoli e peraltro l'attività è richiamata anche dalla Circolare del 32/2021 del MEF sul principio del DNSH (che contiene la principale normativa di riferimento in tema). Seppure la costruzione di edifici, di per sé, è ammissibile si ritiene si debba prediligere l'utilizzo di edifici già a disposizione dell'ET al fine di perseguire gli obiettivi dell'azione con tempestività e nel rispetto delle scadenze previste nel PNRR. Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di immobili, le azioni di ristrutturazione/riqualificazione sono **ammissibili**; le costruzioni devono essere **essenziali/strumentali** per l'attuazione dell'intervento e per il **perseguimento** degli **obiettivi** di progetto.

2.6-Ristrutturazione e riqualificazione

Gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione **sono ammissibili**:

- nel rispetto della normativa nazionale, locale;
- se sono garantiti standard edilizi previsti in base al tipo di struttura realizzata;
- se viene rispettata la normativa relativa al **DNSH** come prevista nella Circ MEF 30 dicembre 2021, n. 32 Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), [guida operativa](#) pag.26

2.7-Cambio di destinazione d'uso di beni e terreni

Le spese relative al cambio di destinazione d'uso di terreni e beni sono ammissibili, se la soluzione è necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque nel rispetto della normativa nazionale e locale e dei principi generali definitivi dalla normativa nazionale (buon andamento, efficienza e di efficacia, equilibrio di bilancio, mancanza di soluzioni alternative equipollenti).

2.8-Struttura abitativa finanziabile

La struttura abitativa finanziabile deve rispettare gli standard edilizi minimi inclusi gli standard richiamati nel Decreto n. 6 dell'Unità di Missione PNRR del 14 settembre 2022.

La scelta del tipo di struttura abitativa dovrà essere effettuata in base al contesto territoriale e conformemente a quanto indicato nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022 e più precisamente:

- analisi dei fabbisogni di manodopera → **alloggio definito in base al tipo di stagionalità**;
- sviluppo di alloggi dignitosi in linea con i livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale e su modelli già sperimentati a livello locale:

1. **Presa in carico da parte del datore di lavoro**: strutture dedicate anche organizzate dai datori di lavoro per un periodo limitato (richiesta valutazione iniziale, monitoraggio).
2. **Recupero del patrimonio immobiliare pubblico** adatto a situazioni di compresenza tra lavoratori stabili e stagionali che include i **beni confiscati alla Mafia**, per questi beni va rispettata la normativa per la destinazione d'uso, devono essere immobili, di proprietà comunale, ottenuti a seguito di decreto di trasferimento da parte dell'agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata (<https://benisequestraticonfiscati.it/servizi/agenzia-supporta-i-comuni/strategia-nazionale-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-attraverso-le-politiche-di-coesione/>)
3. **Riqualificazione di borghi rurali** adatto a lavoratori stanziali è ipotizzato anche il loro coinvolgimento nelle attività di ristrutturazione e cura dei luoghi
4. **Locazioni da privati**

Nel rispetto di queste indicazioni sono ammissibili anche gli **alberghi sociali**.

2.9-Interventi non infrastrutturali

In generale le attività che integrano gli interventi strettamente di natura edilizia sono ammissibili in quanto perseguono il più ampio obiettivo di ‘superamento degli insediamenti abusivi’ tanto che nella CID si fa riferimento alla redazione/realizzazione di un piano di azione locale che ha una portata di per sé più ampia rispetto ai soli interventi edilizi/infrastrutturali.

Si ritiene opportuno che queste spese rimangano nel limite del 30% dell’ammontare complessivo del finanziamento ammesso.

2.10-Trattamento dell’IVA

Nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA deve essere compreso nel costo complessivo del progetto e deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal MEF con fondi diversi dal PNRR.

3) MONITORAGGIO

3.1 Riferimenti normativi

Le procedure di monitoraggio sono definite nella Circolare [MEF RGS Nr. 27 del 21 Giugno 2022](#) .

Il monitoraggio si riferirà al progetto identificato con il codice CUP. Si consiglia di acquisire un CUP Master classificato PNRR al quale potranno poi essere collegati i CUP derivati relativi ai singoli interventi che saranno affidati.

3.2 Dati da raccogliere

I Soggetti Attuatori devono conferire al sistema ReGiS, anche per il tramite di sistemi informativi locali dell’Amministrazione titolare, tutti i dati relativi ai progetti di propria competenza, tra cui:

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- i soggetti attuatori esterni e soggetti esecutori;
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l’acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- il cronoprogramma procedurale di progetto;
- gli avanzamenti procedurali e finanziari;
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE;
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell’Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida su verifiche e controlli”;
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre.

3.3 Monitoraggio avanzamento progetto

Il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto è effettuato sul sistema Regis con cadenza mensile entro il decimo giorno successivo alla scadenza del mese.

Il monitoraggio è responsabilità del Soggetto attuatore.

I dati da inserire si riferiscono a:

Avanzamento finanziario

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento finanziario del Progetto, alimentando sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell'Amministrazione titolare, i seguenti dati:

- impegni giuridicamente vincolanti;
- pagamenti;
- giustificativi di spesa;
- documentazione Amministrativo / Contabile, quali ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, ecc.

I servizi di interoperabilità con il sistema SIOPE+, SICOGE e PCC consentono il richiamo dei dati relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche collegabili ad un dato CUP.

Avanzamento fisico

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento fisico del progetto alimentando, sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell'Amministrazione titolare, i seguenti dati:

- valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target della misura, ad ogni avanzamento significativo;
- valore realizzato degli indicatori comuni UE associati alla misura;
- upload della eventuale documentazione a supporto.

Il Soggetto Attuatore, una volta selezionato il progetto, aggiorna il valore conseguito alla data di monitoraggio per le differenti tipologie di indicatori. Conclusa l'attività di inserimento dell'avanzamento degli indicatori, carica eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati.

Avanzamento procedurale

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento procedurale del progetto, sul sistema ReGiS, attraverso le seguenti azioni:

- aggiornando le date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di Progetto);
- inserendo il CIG e le eventuali procedure di affidamento;
- completando i dati relativamente alle procedure di aggiudicazione e alla realizzazione dei lavori/servizi;
- caricando eventuale documentazione a supporto, quale ad esempio la documentazione relativa alla gara.

4) CUP

Prima della presentazione della Proposta sintetica di progetto il Soggetto attuatore deve acquisire un CUP Master che sarà classificato secondo i criteri propri del PNRR e al quale saranno collegati tutti i CUP derivati che saranno richiesti per gli affidamenti e interventi finalizzati alla realizzazione del progetto. Il caricamento sul Regis del progetto e il monitoraggio dello stesso avverrà con riferimento al CUP Master.

5) REGIS

5.1 REGIS in generale

Il MEF RGS Servizio Centrale PNRR ha messo a disposizione di tutte le Amministrazioni titolari di intervento PNRR e dei Soggetti Attuatori il sistema informativo REGIS attraverso il quale sarà effettuato

il monitoraggio procedurale fisico e finanziario dei progetti. Il soggetto attuatore dovrà inserire i dati in Regis con cadenza mensile (entro i 10 giorni successivi al periodo di riferimento) e dovrà inserire tutta la documentazione a supporto del raggiungimento degli obiettivi. Il sistema Regis ha una sezione finanziaria attraverso la quale saranno effettuati i pagamenti agli enti attuatori. L'Unità di Missione effettua gli impegni e i pagamenti attraverso il sistema informativo REGIS.

5.2 REGIS accreditamento

La richiesta di accreditamento/apertura utenza in Regis può essere effettuata attraverso la compilazione di un template messo a disposizione del MLPS (*Censimento Utenti Soggetti Attuatori/Sub Attuatori_Allegato 1*) inviando una mail a UnitaDiMissionePNRRattuazione@lavoro.gov.it.

Le utenze saranno aperte per ciascun progetto identificato dal suo codice CUP.

6) CIRCUITO FINANZIARIO

6.1 Riferimenti normativi

Le procedure finanziarie sono descritte nel dettaglio nella Circolare [MEF RGS Nr.29 del 26 Luglio 2022](#) alla quale si rimanda (vedi in particolare pgr. 10 "Principali modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori" del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR). Si segnala sin da ora che il prg. 10 pag 24 prevede che in contabilità finanziaria l'ente attuatore apra specifici capitoli di entrata e di uscita destinati alle risorse PNRR descrivendo il capitolo con indicazione della Missione, componente, investimento e CUP.

6.2 Trasferimenti

I Soggetti attuatori presentano relativamente agli interventi di cui sono responsabili, le richieste di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo all'Amministrazione centrale titolare degli interventi. Unità di Missione. Nell'accordo sottoscritto saranno disciplinati in maniera analitica tutti gli aspetti connessi alla fase di richiesta di pagamento e trasferimento delle risorse.

Anticipazione iniziale: le richieste di anticipo possono essere in misura pari al 10% dell'ammontare assegnato. Le richieste di anticipo devono essere inviate all'Amministrazione Centrale MLPS all'indirizzo unitadimissioneattuazione@pnrr.gov.it insieme alla comunicazione di inizio delle attività che coinciderà con la data approvazione del piano d'azione locale da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (*Allegato 2_Richiesta-di-anticipazione-Soggetto-Attuatore*).

Pagamenti intermedi: sono finalizzati a rimborsare le spese effettivamente sostenute e rendicontate. I pagamenti intermedi vengono erogati fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione erogata) del 90 per cento dell'importo della misura PNRR.

Saldo: è erogato sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza con le risultanze del sistema REGIS.